



Città di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria – Trani

**REGOLAMENTO SULLA ISTITUZIONE E SUL
FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO PARITETICO PER
L'INNOVAZIONE RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO**

Sommario

Art. 1 Istituzione.....	3
Art. 2 Compiti.....	3
Art. 3 Attività.....	3
Art. 4 Composizione.....	4
Art. 5 Presidente.....	4
Art. 6 Componenti.....	4
Art. 7 Funzionamento.....	5
Art. 8 Validità e modifiche del regolamento.....	5
Art. 9 Norma finale.....	5

Art. 1 **Istituzione**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento dell'Organismo paritetico per l'innovazione di cui all'art. 6 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024, sottoscritto in data 23/02/2024.
2. L'Organismo rimane in carica per due anni a partire dalla data di insediamento e si rinnova ad ogni scadenza per un ulteriore biennio.

Art. 2 **Compiti**

1. L'Organismo Paritetico per l'innovazione (di seguito, O.P.I.), nell'ambito delle proprie attività, esercita i compiti propositivi, consultivi e di verifica previsti dall'art. 6 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali Triennio 2022-2024, sottoscritto in data 23/02/2026.
2. L'O.P.I. è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su attività aventi un impatto sull'organizzazione e di innovazione anche tecnologica, miglioramento dei servizi promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo, anche con riferimento alle politiche formative, al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, allo stress lavoro correlato e su fenomeni di burn-out, nonché su cambiamenti conseguenti a percorsi di transizione ecologica e digitale, incluso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale (IA), al fine di formulare proposte all'ente o alle parti negoziali della contrattazione collettiva integrativa.

Art. 3 **Attività**

1. L'Organismo può assumere direttamente l'iniziativa di esaminare una specifica tematica o può essere invitato ad esaminare la stessa da parte dell'Ente o dalle parti della contrattazione collettiva decentrata integrativa, su proposta di ciascun componente dell'O.P.I..
2. L'Ente fornisce all'O.P.I. con cadenza semestrale e per il tramite gli Uffici competenti, informativa i dati sulle ore di lavoro straordinario e supplementare del personale a tempo parziale, il monitoraggio sull'utilizzo della Banca delle ore, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all'art. 70 del C.C.N.L. del 21.05.2018, i dati relativi alle attività trasferite e conferite ad altri soggetti mediante convenzione o altre forme associative, ivi compresi i consorzi, i dati relativi alla copertura assicurativa di cui all'art. 58 del CCNL 16/11/2022 e dell'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, nonché l'affidamento a soggetti terzi di attività dell'Ente in assenza di trasferimento del personale.
3. L'Organismo ispira la propria attività alla ricerca del massimo consenso tra i suoi partecipanti; in caso di mancato accordo, le proposte da inviare all'esterno sono approvate a maggioranza dei presenti e si indicano a verbale le altre proposte discusse.

4. I progetti e i programmi trasmessi dalle Organizzazioni sindacali o da gruppi di lavoratori sono posti dall'ordine del giorno della prima riunione utile.
5. Le attività si svolgono normalmente all'interno dell'orario di lavoro. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, previo il consenso di tutte le parti, le riunioni possono svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 4 Composizione

1. L'O.P.I. è composto da:
 - un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali vigente;
 - rappresentanti dell'Amministrazione, Presidente compreso, designato tra i componenti dell'Organismo stesso.
2. Ciascun componente dell'O.P.I. cessa dalla carica con revoca scritta.
3. Il componente che cessa dalla carica viene integrato dallo stesso soggetto che lo ha designato, sia per la parte sindacale che per la parte datoriale.
4. Nello svolgimento delle loro funzioni i componenti dipendenti dell'Ente sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

Art. 5 Presidente

1. L'O.P.I., in sede di prima riunione, nomina il Presidente ed il Vice-Presidente i quali hanno il compito di assicurare e coordinare l'attività dell'Organismo stesso.
2. Il Presidente convoca le riunioni, anche su richiesta di un singolo componente, entro 10 giorni dalla richiesta e cura l'invio della convocazione, tramite posta elettronica (preferibilmente certificata) a tutti i componenti dell'O.P.I.; predispone l'ordine del giorno delle sedute, anche sulla base delle indicazioni e delle proposte pervenute dai componenti; trasmette i verbali delle sedute ai componenti dell'Organismo.
3. Il Presidente assicura il corretto rapporto con l'Ente per il tramite del Servizio Risorse Umane, che svolge le funzioni di segreteria e supporto all'Organismo nonché detiene l'archivio dei verbali delle sedute e della corrispondenza.

Art. 6 Componenti

1. I compiti dei componenti dell'O.P.I. sono:
 - partecipare alle riunioni, comunicando tempestivamente al Presidente eventuali impedimenti alla partecipazione;
 - partecipare ai gruppi di lavoro eventualmente costituiti;
 - segnalare argomenti di carattere specifico da inserire nell'ordine del giorno delle sedute.

Art. 7

Funzionamento

1. L'O.P.I. si avvale, per le operazioni di segreteria, del Personale del Servizio incaricato delle Relazioni sindacali.
2. L'O.P.I. si riunisce, in convocazione ordinaria, tre volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta l'Ente o le Organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 2, lett. b) (Contrattazione Integrativa Collettiva: soggetti e materie) manifestino un'intenzione di progettualità organizzativa, innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale.
3. L'O.P.I. si riunisce in convocazione straordinaria qualora il Presidente lo reputi necessario per l'espletamento di attività urgenti o per particolari iniziative e ogni volta lo richieda il singolo componente, con richiesta motivata.
4. Sia nel caso di convocazione ordinaria che straordinaria, la convocazione viene effettuata a cura della segreteria a mezzo posta elettronica (preferibilmente certificata) almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione; alla convocazione è allegata la documentazione relativa agli argomenti di cui all'ordine del giorno.
5. I componenti impossibilitati a partecipare alla riunione devono darne comunicazione almeno due giorni prima della data prevista e, comunque, con la massima tempestività.
6. Le sedute dell'O.P.I. sono valide se sono presenti almeno due componenti di parte sindacale ed almeno due componenti di parte datoriale.
7. Il verbale di ciascuna seduta deve riportare l'orario di inizio e quello di conclusione dei lavori ed è sottoscritto, al termine di ciascuna riunione, dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Copia del verbale è inviata a ciascun componente entro cinque giorni lavorativi dalla data della riunione e trasmesso all'Amministrazione e agli organi sindacali facenti parte della contrattazione decentrata integrativa.
8. Su richiesta dei componenti dell'O.P.I., alle riunioni sono invitati a partecipare sia membri dell'Amministrazione che altri componenti delle Organizzazioni sindacali, al fine di fornire supporto tecnico specialistico e approfondimenti sui temi di cui all'ordine del giorno.
9. Se necessario, i membri dell'O.P.I. possono formare gruppi di lavoro al fine di istruire argomenti specifici.
10. Monitorare il piano di attuazione delle Azioni Positive predisposte dal Comitato Unico di Garanzia e attivare forme di collaborazione anche con la Commissione di Pari Opportunità.

Art. 8

Validità e modifiche del regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Eventuali proposte di modifica al presente Regolamento sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti ed entrano in vigore alla data della loro approvazione.

Art. 9

Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 6 del CCNL Comparto Funzioni Locali per il triennio 2022/2024, del 23/02/2026.